



COMUNE DI SONNINO

Prov. di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

**REGOLAMENTO CENTRO ANZIANI COMUNE DI
SONNINO**

**(LINEE GUIDA REGIONALI PER I CENTRI ANZIANI
DEL LAZIO)**

TITOLO I

Art. 1

Principi Generali

Il funzionamento dei centri anziani è disciplinato dal presente regolamento nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa nazionale agli enti locali, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalle Linee Guida Regione Lazio con DGR n.22/2021 e DGR n.452 del 14/07/2020.

Il centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune di Sonnino ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida.

E' importante ribadire che il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune di Sonnino ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

Il Centro Anziani di Sonnino fa parte della rete dei servizi sociali territoriali la cui gestione è affidata - tramite la convenzione e nei limiti di questa - dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio"; il servizio "Centro Anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Il Servizio viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana

Art. 2

Attività, finalità e obiettivi

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a) attività ricreativo-culturali;
- b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

- d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio

È opportuno che attraverso queste attività i centri anziani valorizzino al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, che svolgono spesso con brillanti risultati, ma anche la persona anziana come cittadino attivo. Per questo è particolarmente opportuno che il centro sia capace di produrre attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

A titolo esemplificativo, le attività potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione, di disagio e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

Art. 3

Destinatari del servizio

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive della programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune di Sonnino e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in

coerenza con l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Art.4

Impegni del Comune

Il Comune di Sonnino sostiene il centro anziani:

- garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione;
- garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro;
- Il rapporto tra il Comune di Sonnino e la APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione. Tra l'altro, lo schema di convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune di Sonnino. Il Comune può comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

TITOLO II

Art. 6

Individuazione del soggetto gestore

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida Regione Lazio.

L'articolo 28 della legge regionale 11/2016, al comma 3, prevede che "gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti.

È dunque la stessa legge regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità.

La APS, soggetto di terzo settore recentemente disciplinato in modo rinnovato dal Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia senz'altro più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune di Sonnino titolare del servizio;

la natura associativa garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune di Sonnino a tale scopo.

La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Art. 7

Requisiti e garanzie delle APS

1. Le linee guida Regione Lazio individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza.

APS (Associazione di Promozione Sociale) è un Ente del Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale” che gestisce il Centro Sociale Anziani del Comune di Sonnino già istituiti con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.06.2022 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 30.12.2011 che individua la sede attuale nel locale sito in Via G. Marconi.

L’Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico

2. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

dovranno richiamare l’esercizio in via esclusiva dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;

dovranno prevedere gli organi previsti dalle presenti linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo;

In assenza di richieste di APS all’uopo, costituite nel territorio comunale od in parti di esso, l’individuazione del soggetto gestore avrà luogo con indicazione di procedimento di evidenza pubblica aperta ai soggetti del c.d. terzo settore che abbiano i requisiti delle linee guida regionali per i centri anziani del Lazio di cui alla delibera di G.R.n.22/2021, secondo modalità che garantiscono oggettive valutazioni comparative in ordine alla migliore affidabilità del soggetto rispetto all’osservanza delle condizioni, principi ed obblighi costituenti le finalità ed i programmi stabiliti da e per lo svolgimento della gestione del centro istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.06.1995;

Art. 8

Modalità di affidamento

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune di Sonnino, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", e con le seguenti modalità.

Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune di Sonnino può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

La APS individuata deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello statuto:

- **OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE** come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- **GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ TERRITORIALITÀ DEL CENTRO, OLTRE IL 70%** dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio. Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro.

Art. 9

Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;

6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.

7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.

b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio;

c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- Modalità di elezione degli organi;
- Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore;

Art. 10

Ulteriori disposizioni

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate;
- laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 11

Schema di convenzione

La gestione del centro avrà luogo conformemente alle modalità ed obblighi stabiliti nella convenzione da stipularsi con il Comune conformemente allo schema che viene allegato al presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni finali

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 13

Entrata in vigore del Regolamento

Il regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.